



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 16 luglio 2014
(OR. en)**

2012/0168 (COD)

PE-CONS 75/14

**EF 84
ECOFIN 270
CODEC 808**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni

**DIRETTIVA
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del

**recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia
di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM),
per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C 96 del 4.4.2013, pag. 18.

² Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno modificare la direttiva 2009/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio¹, al fine di tener conto dell'evoluzione del mercato e dell'esperienza acquisita finora dai partecipanti al mercato e dalle autorità di vigilanza, in particolare per affrontare le disparità tra le norme nazionali in materia di funzioni e responsabilità dei depositari, di politica retributiva e di sanzioni.

¹ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

- (2) Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla sana gestione dei rischi e sul controllo dell'assunzione dei rischi da parte di individui, si dovrebbe prevedere l'obbligo espresso a carico delle società di gestione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di creare e mantenere, per le categorie di soggetti la cui attività professionale ha un impatto significativo sui profili di rischio degli OICVM che gestiscono, politiche e prassi retributive in linea con una gestione sana ed efficace dei rischi. Tali categorie di personale dovrebbero comprendere qualsiasi dipendente e altri membri del personale che abbiano poteri decisionali a livello di fondo o di comparto, i gestori del fondo e le persone che assumono effettivamente decisioni di investimento, le persone che sono nella posizione di esercitare un'influenza su tali dipendenti e altri membri del personale, compresi consulenti in materia di investimenti e analisti, l'alta dirigenza e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono decisioni. Tali norme dovrebbero applicarsi anche alle società di investimento autorizzate che non abbiano designato una società di gestione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE. Tali politiche e prassi retributive dovrebbero applicarsi, in modo proporzionato, a qualsiasi terzo che prende decisioni di investimento che incidono sul profilo di rischio degli OICVM in considerazione di funzioni delegate in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2009/65/CE.

- (3) A condizione che applichino tutti i principi alla base delle politiche retributive, le società di gestione di OICVM e società di investimento dovrebbero avere la possibilità di applicare tali politiche in modi differenti, in funzione delle loro dimensioni e delle dimensioni degli OICVM da esse gestiti, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività.
- (4) Sebbene alcune azioni debbano essere adottate dall'organo di gestione, si dovrebbe assicurare che qualora, a norma del diritto nazionale, la società di gestione o la società di investimento disponga di organi diversi cui sono assegnate funzioni specifiche, i requisiti previsti per l'organo di gestione o l'organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza si applichino anche o soltanto a tali organi, quali l'assemblea generale.
- (5) Nell'applicare i principi relativi a sane politiche e prassi retributive enunciati nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero anche tenere conto dei principi stabiliti dalla raccomandazione 2009/384/CE della Commissione¹ nonché del lavoro del consiglio per la stabilità finanziaria e degli impegni del G-20 per attenuare i rischi nel settore dei servizi finanziari.

¹ Raccomandazione 2009/384/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22).

- (6) La retribuzione variabile garantita dovrebbe essere eccezionale perché non è in linea con una sana gestione del rischio né con il principio della remunerazione in funzione dei risultati e dovrebbe essere limitata al primo anno di impegno.
- (7) I principi riguardanti sane politiche retributive dovrebbero applicarsi anche ai pagamenti effettuati dall'OICVM alle società di gestione o alle società di investimento.
- (8) La Commissione è invitata a procedere a un'analisi dei costi e delle spese correnti sui prodotti di investimento al dettaglio negli Stati membri e dell'eventuale necessità di un'ulteriore armonizzazione di tali costi e spese e a sottoporre l'esito al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (9) Per promuovere la convergenza tra le autorità di vigilanza nella valutazione delle politiche e delle prassi retributive, è opportuno che l'autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, assicuri l'esistenza di orientamenti sulle politiche e prassi retributive sane nel settore della gestione patrimoniale. È opportuno che l'autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio², coadiuvi l'ESMA nell'elaborazione degli orientamenti. Al fine di evitare l'aggiramento delle disposizioni in materia retributiva, tali orientamenti dovrebbero anche prevedere ulteriori istruzioni sulle persone a cui si applicano tali politiche e prassi e sull'adattamento dei principi in materia di retribuzione alla dimensione della società di gestione o della società di investimento, dell'OICVM che gestiscono, all'organizzazione interna, nonché alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività. Ove opportuno, gli orientamenti dell'ESMA sulle politiche e prassi retributive dovrebbero essere allineati, per quanto possibile, a quelli per i fondi regolamentati a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³.

¹ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

² Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

³ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1).

- (10) Le disposizioni in materia di retribuzioni non dovrebbero pregiudicare il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dal trattato sull'Unione europea (TUE), dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i principi generali del diritto nazionale dei contratti e del lavoro, la legislazione applicabile in materia di diritti e partecipazione degli azionisti e le responsabilità generali degli organi di amministrazione e vigilanza delle società interessate, nonché, ove applicabile, il diritto delle parti sociali di concludere e applicare contratti collettivi, in conformità dei diritti e delle prassi nazionali.
- (11) Al fine di assicurare il necessario livello di armonizzazione dei pertinenti obblighi regolamentari nei vari Stati Membri, è opportuno adottare norme supplementari per stabilire i compiti e le funzioni dei depositari, per designare le entità giuridiche che possono essere nominate depositari e per chiarire la responsabilità dei depositari nei casi in cui le attività degli OICVM tenute in custodia vengano perse o nei casi di non corretto esercizio da parte del depositario dei suoi doveri di sorveglianza. Tale esercizio non conforme può determinare la perdita delle attività ma anche la perdita di valore delle attività, se, per esempio, il depositario non adotta misure riguardo a investimenti che non sono in linea con le regole del fondo.

- (12) È necessario precisare che l'OICVM dovrebbe designare un unico depositario che eserciti una sorveglianza generale sulle attività dell'OICVM. Prevedendo l'obbligo di designare un unico depositario si dovrebbe garantire che il depositario abbia una visione complessiva delle attività dell'OICVM e che sia i gestori del fondo che gli investitori abbiano un unico punto di riferimento in caso di problemi connessi con la custodia delle attività o l'esercizio delle funzioni di sorveglianza. La custodia di attività include la tenuta in custodia delle attività, o nel caso in cui le attività siano di natura tale che non ne consente la tenuta in custodia, la verifica della proprietà delle attività nonché la tenuta dei registri relativi a dette attività.
- (13) Nell'esercizio delle sue funzioni, il depositario dovrebbe agire in modo onesto, leale, professionale e indipendente, nell'interesse dell'OICVM e degli investitori dell'OICVM.
- (14) Per assicurare un approccio armonizzato in materia di esercizio delle funzioni dei depositari in tutti gli Stati membri, a prescindere dalla forma giuridica adottata dall'OICVM, è necessario introdurre un elenco uniforme di obblighi di sorveglianza che incombono ai depositari in relazione all'OICVM in forma societaria (società di investimento) e all'OICVM costituito in forma contrattuale.

- (15) Il depositario dovrebbe essere responsabile della corretta sorveglianza dei flussi di cassa dell'OICVM, assicurando in particolare che il denaro e i contanti degli investitori appartenenti all'OICVM siano registrati correttamente su conti intestati all'OICVM, alla società di gestione che agisce per conto dell'OICVM o al depositario che agisce per conto dell'OICVM, presso uno dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), b) o c), della direttiva 2006/73/CE della Commissione¹. Pertanto è opportuno adottare disposizioni dettagliate sulla sorveglianza dei flussi di cassa al fine di assicurare livelli effettivi e costanti di tutela degli investitori. All'atto di garantire che il denaro degli investitori sia correttamente registrato in un conto di liquidità, è auspicabile che il depositario tenga conto dei principi stabiliti all'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE.
- (16) Per prevenire l'uso fraudolento dei trasferimenti di contante, non dovrebbe essere aperto alcun conto di liquidità associato alle operazioni dell'OICVM senza che il depositario ne sia a conoscenza.
- (17) È opportuno che le attività tenute in custodia per l'OICVM siano distinte dalle attività proprie del depositario e che dovrebbero essere in ogni momento identificate come appartenenti all'OICVM. Tale obbligo dovrebbe creare un ulteriore livello di tutela degli investitori in caso di inadempimenti del depositario.

¹ Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle società di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).

- (18) In aggiunta al già vigente obbligo di custodia delle attività appartenenti all'OICVM, è opportuno distinguere tra le attività che possono essere tenute in custodia e quelle che non possono esserlo e per le quali si applica invece l'obbligo di registrazione e di verifica della proprietà. È opportuno differenziare chiaramente la categoria di attività che possono essere tenute in custodia, perché l'obbligo di restituire le attività andate perse dovrebbe applicarsi solo a tale specifica categoria di attività.
- (19) Le attività tenute in custodia dal depositario non dovrebbero essere riutilizzate per conto proprio da quest'ultimo o da un soggetto terzo cui sia stata delegata la funzione di custodia. È opportuno applicare talune condizioni al riutilizzo delle attività per conto dell'OICVM.
- (20) È necessario stabilire le condizioni della delega ai terzi delle funzioni di custodia del depositario. È opportuno che la delega e la subdelega siano oggettivamente giustificate e soggette a rigorosi requisiti in materia di idoneità dei terzi incaricati della funzione delegata, nonché riguardo alla competenza, alla cura e alla diligenza dovute di cui dovrebbe dar prova il depositario per scegliere, designare e controllare i terzi in questione. Ai fini della realizzazione di condizioni di mercato uniformi e di un livello egualmente elevato di tutela degli investitori dette condizioni dovrebbero essere allineate a quelle applicabili a norma della direttiva 2011/61/UE. È opportuno adottare disposizioni per assicurare che i terzi, ai quali sono state delegate funzioni di custodia, dispongano dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni loro delegate e che provvedano a tenere separate le attività dell'OICVM.

- (21) Se un depositario centrale di titoli (CSD), quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ o un CSD di un paese terzo fornisce i servizi di gestione di un sistema di regolamento titoli, nonché almeno la registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili mediante accredito iniziale, o la fornitura e gestione dei conti titoli al livello più elevato, come specificato nella sezione A dell'allegato al regolamento (UE) n. .../2014^{**}, la fornitura di tali servizi da parte del suddetto CSD relativamente ai titoli dell'OICVM inizialmente registrati in un sistema di scritture contabili mediante accredito iniziale da parte di detto CSD non dovrebbe essere considerata delega di funzioni di custodia. Tuttavia, l'affidamento della custodia di titoli dell'OICVM a qualsiasi CSD, o a qualsiasi CSD di un paese terzo dovrebbe essere considerato delega di funzioni di custodia.
- (22) È opportuno che il terzo cui è delegata la custodia delle attività possa mantenere un conto omnibus come conto separato comune per più OICVM.
- (23) In caso di delega a terzi della custodia, è anche necessario garantire che il terzo sia soggetto a obblighi specifici in materia di regolamentazione prudenziale e di vigilanza efficace. Inoltre, per assicurare che gli strumenti finanziari siano in possesso del terzo al quale è stata delegata la custodia, dovrebbero essere effettuati audit periodici esterni.

¹ Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU ...).

* GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 49/14 (2012/0029 COD) e completarne il riferimento in nota.

** GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 49/14 (2012/0029 COD).

- (24) Per assicurare un livello uniformemente elevato di tutela degli investitori, è opportuno adottare disposizioni sulla condotta e sulla gestione dei conflitti di interessi che dovrebbero applicarsi in tutte le situazioni, tra l'altro nei casi di delega delle funzioni di custodia. È opportuno che tali disposizioni assicurino in particolare una chiara separazione dei compiti e delle funzioni tra il depositario, l'OICVM e la società di gestione o la società di investimento.
- (25) Per assicurare un livello elevato di tutela degli investitori e per garantire un livello adeguato di regolamentazione prudenziale e di vigilanza continuativa, è necessario stabilire un elenco esaustivo di soggetti ammissibili a fungere da depositari. Tali soggetti dovrebbero limitarsi alle banche centrali nazionali, agli enti creditizi e ad altre entità giuridiche autorizzate dai diritti degli Stati membri a svolgere attività di depositario ai sensi della presente direttiva, che siano soggette a vigilanza prudenziale e requisiti di adeguatezza patrimoniale non inferiori ai requisiti calcolati a seconda dell'approccio selezionato conformemente agli articoli 315 o 317 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, possiedano fondi propri non inferiori all'importo del capitale iniziale di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio² e abbiano la sede legale o una succursale nello Stato membro di origine dell'OICVM.

¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

² Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

- (26) È necessario specificare e chiarire la responsabilità del depositario di OICVM in caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia. In caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia, è opportuno che il depositario abbia l'obbligo di restituire all'OICVM strumenti finanziari di tipo identico o l'importo corrispondente. Non dovrebbe essere più prevista la possibilità di esonero dalle responsabilità in caso di perdita di attività, tranne nel caso in cui il depositario sia in grado di dimostrare che la perdita è legata ad un "evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle". In tale contesto, il depositario non dovrebbe poter invocare situazioni interne come un atto fraudolento commesso da un dipendente per esonerarsi dalle proprie responsabilità.
- (27) Il depositario dovrebbe essere ritenuto responsabile in caso di perdita di strumenti finanziari la cui custodia è stata delegata a terzi. In caso di perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia, il depositario dovrebbe restituire uno strumento finanziario di tipo identico o di importo corrispondente, anche quando la perdita si è verificata presso il terzo al quale è stata delegata la custodia. Il depositario dovrebbe essere esonerato dalla responsabilità unicamente se può dimostrare che la perdita è dovuta a un evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle. In tale contesto, il depositario non dovrebbe poter invocare situazioni interne come un atto fraudolento commesso da un dipendente per esonerarsi dalle proprie responsabilità. È opportuno che, in caso di perdita delle attività da parte del depositario o del terzo al quale è stata delegata la custodia, l'esonero della responsabilità non sia possibile né mediante contratto né per disposizione normativa.

- (28) Gli investitori in OICVM dovrebbero poter far valere la responsabilità del depositario, direttamente o indirettamente, tramite la società di gestione o la società di investimento. È opportuno che il ricorso contro il depositario non dipenda dalla forma giuridica dell'OICVM (societaria o contrattuale) o dalla natura giuridica del rapporto tra il depositario, la società di gestione e i titolari di quote. Il diritto dei titolari di quote di far valere la responsabilità dei depositari non dovrebbe determinare una duplicazione del ricorso o una disparità di trattamento dei titolari di quote.
- (29) Fatta salva la presente direttiva, non si dovrebbe impedire a un depositario di adottare provvedimenti per coprire i danni e le perdite all'OICVM o ai titolari di quote dell'OICVM. In particolare, tali provvedimenti non dovrebbero costituire per il depositario un esonero dalla responsabilità, né comportare un trasferimento o una variazione della responsabilità del depositario né dovrebbero incidere sui diritti degli investitori, compresi i diritti di ricorso.
- (30) Il 12 luglio 2010 la Commissione ha presentato una proposta di modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ al fine di assicurare un elevato livello di tutela degli investitori in OICVM nei casi in cui il depositario non sia in grado di rispettare gli obblighi. Tale proposta è integrata mediante un chiarimento degli obblighi e della portata della responsabilità del depositario e del terzo a cui sono state delegate funzioni di custodia nella presente direttiva.

¹ Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

- (31) La Commissione è invitata a procedere a un'analisi delle situazioni in cui l'inadempimento di un depositario o di un terzo a cui sono state delegate funzioni di custodia di OICVM potrebbe comportare per i titolari di quote dell'OICVM perdite che non sono recuperabili a titolo della presente direttiva, nonché a esplorare ulteriormente il tipo di misure che potrebbero essere adeguate per garantire un elevato livello di tutela degli investitori, indipendentemente dalla catena di intermediazione fra l'investitore e i valori mobiliari interessati dall'inadempimento; la Commissione è invitata inoltre a sottoporre l'esito delle sue analisi al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (32) È necessario assicurare che i depositari siano soggetti agli stessi obblighi indipendentemente dalla forma giuridica dell'OICVM. L'uniformità degli obblighi accrescerebbe la certezza del diritto, migliorerebbe la tutela degli investitori e contribuirebbe alla creazione di condizioni di mercato uniformi. La Commissione non ha ricevuto notifiche di casi di ricorso della società di investimento alla deroga all'obbligo generale di affidare le attività ad un depositario. Pertanto, gli obblighi stabiliti nella direttiva 2009/65/CE in merito al depositario delle società di investimento dovrebbero essere considerati ridondanti.

- (33) Se la presente direttiva specifica una serie minima di poteri che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti, tali poteri andranno esercitati nell'ambito di un sistema giuridico nazionale completo che garantisca il rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla riservatezza. Per i casi in cui l'esercizio di tali poteri potrebbe implicare importanti interferenze con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle comunicazioni, è auspicabile che gli Stati membri mettano in atto misure di salvaguardia adeguate ed efficaci contro eventuali abusi, incluso, ove opportuno, l'autorizzazione preventiva da parte delle autorità giudiziarie di uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero consentire che le autorità competenti esercitino tali poteri invasivi nella misura necessaria per indagare correttamente su casi gravi in assenza di mezzi equivalenti per conseguire in modo efficace lo stesso risultato.
- (34) Le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche e i dati relativi al traffico detenuti dall'OICVM, dalle società di gestione, dalle società di investimento, dai depositari o da altri soggetti disciplinati dalla presente direttiva, nonché le registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati relativi al traffico detenute da un operatore di telecomunicazioni costituiscono prove essenziali, a volte le uniche disponibili, per individuare e provare l'esistenza di violazioni della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva, nonché per verificare l'osservanza da parte dell'OICVM, delle società di gestione, delle società di investimento, dei depositari o di altri soggetti disciplinati dalla presente direttiva degli obblighi di tutela degli investitori e degli obblighi di altro tipo stabiliti nella presente direttiva e delle relative misure di attuazione adottate a norma della direttiva stessa.

Pertanto, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di richiedere le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche e i dati relativi al traffico detenuti dall'OICVM, dalle imprese di gestione, dalle imprese di investimento, dai depositari o da altri soggetti disciplinati dalla presente direttiva. L'accesso alle registrazioni riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati è necessario per individuare e sanzionare le violazioni degli obblighi della presente direttiva e dalle relative misure di attuazione. Al fine di introdurre condizioni di parità nell'Unione per quanto concerne l'accesso alle registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati relativi al traffico detenute da un operatore di telecomunicazioni o le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche e dati relativi al traffico detenute dall'OICVM, dalle imprese di gestione, dalle imprese di investimento, dai depositari o da altri soggetti disciplinati dalla presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero essere in grado, in conformità della normativa nazionale, di richiedere le registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati relativi al traffico detenute da un operatore di telecomunicazioni, nella misura in cui ciò è consentito dalla normativa nazionale, e le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche e dati relativi al traffico detenute dall'OICVM, dalle imprese di gestione, dalle imprese di investimento, dai depositari o da altri soggetti disciplinati dalla presente direttiva, quando esista il ragionevole sospetto che tali registrazioni relative all'oggetto dell'ispezione o dell'indagine possano essere rilevanti per dimostrare violazioni degli obblighi stabiliti nella presente direttiva o delle relative misure di attuazione. L'accesso alle registrazioni riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati relativi al traffico detenute da un operatore di telecomunicazioni non dovrebbe comprendere il contenuto delle comunicazioni telefoniche vocali.

- (35) Un quadro solido e prudentiale in materia di condotta negli affari per il settore finanziario dovrebbe basarsi su regimi di vigilanza, di indagine e sanzionatori forti. A tal fine, è opportuno che le autorità competenti siano dotate dei poteri necessari per intervenire e che possano fare affidamento su regimi sanzionatori equi, solidi e che scoraggino comportamenti illeciti nei casi di violazione della presente direttiva. Nella comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari" figura un riesame dei poteri sanzionatori attualmente in vigore e della loro applicazione pratica volto a promuovere la convergenza delle sanzioni nelle diverse attività di vigilanza. Le autorità competenti dovrebbero avere il potere di imporre sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate da essere efficaci, dissuasive e proporzionate, in modo da controbilanciare i vantaggi attesi da comportamenti che violano gli obblighi della presente direttiva.

- (36) Sebbene nulla impedisca agli Stati membri di prevedere norme per sanzioni amministrative e penali relative alle stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere norme sulle sanzioni amministrative relative alle violazioni della presente direttiva qualora siano disciplinate dal diritto penale nazionale. Conformemente al diritto nazionale, è opportuno che gli Stati membri non siano obbligati a irrogare sanzioni sia amministrative che penali per lo stesso reato, ma dovrebbero poterlo fare se il loro diritto nazionale lo consente. Tuttavia, il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni della presente direttiva non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti, ai fini della presente direttiva, di cooperare con le autorità competenti in altri Stati membri o di accedere a informazioni o scambiare informazioni con tali autorità competenti in maniera tempestiva, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l'azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di non prevedere norme per le sanzioni amministrative relative alle violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale. Gli Stati membri non dovrebbero utilizzare l'opzione di irrogare sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative o in aggiunta a esse per aggirare i regimi sanzionatori di cui alla presente direttiva.
- (37) Per assicurare l'applicazione uniforme delle sanzioni in tutti gli Stati membri, nel determinare il tipo di sanzioni o misure amministrative e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad assicurare che le loro autorità competenti prendano in considerazione tutte le circostanze del caso.

- (38) Per rafforzare il loro effetto dissuasivo sul pubblico in generale e per informarlo sulle violazioni lesive della tutela degli investitori, è opportuno che le sanzioni siano pubblicate, salvo in alcune circostanze ben definite. Per assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, nei casi in cui la pubblicazione può arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte le sanzioni dovrebbero essere pubblicate in forma anonima.
- (39) Per consentire all'ESMA di rafforzare ulteriormente l'uniformità dei risultati in materia di vigilanza, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, tutte le sanzioni comunicate al pubblico dovrebbero essere contemporaneamente comunicate all'ESMA, che dovrebbe anche pubblicare una relazione annuale su tutte le sanzioni imposte.
- (40) È opportuno che alle autorità competenti siano attribuiti i necessari poteri di indagine e che si dotino di meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di violazioni potenziali o effettive. Anche le informazioni riguardo a violazioni potenziali o effettive dovrebbero contribuire all'efficace svolgimento dei compiti dell'ESMA, in conformità del regolamento (UE) n. 1095/2010. Pertanto dovrebbero anche essere istituiti dall'ESMA canali di comunicazione per la segnalazione di tali violazioni potenziali o effettive. Le informazioni riguardo a violazioni potenziali o effettive comunicate all'ESMA dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dei compiti dell'ESMA in conformità del regolamento (UE) n. 1095/2010.
- (41) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contenuti nel TFUE.

(42) Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. In particolare, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti per specificare i dettagli da includere nell'accordo standard tra il depositario e la società di gestione o la società di investimento, le condizioni per svolgere le funzioni di depositario, compreso il tipo di strumenti finanziari che dovrebbero essere inclusi nell'ambito delle funzioni di custodia del depositario, le condizioni in base alle quali il depositario può esercitare le sue funzioni di custodia di strumenti finanziari registrati presso un depositario centrale e le condizioni in base alle quali il depositario dovrebbe custodire gli strumenti finanziari emessi in forma nominativa e registrati presso un emittente o un conservatore, gli obblighi di dovuta diligenza dei depositari, l'obbligo di separazione, le condizioni e le circostanze in cui gli strumenti finanziari tenuti in custodia dovrebbero essere considerati come perduti e che cosa si debba intendere per eventi esterni al di fuori di ogni ragionevole controllo le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle. Il livello di tutela degli investitori fornito da tali atti delegati dovrebbe essere almeno elevato quanto quello garantito dagli atti delegati adottati ai sensi della direttiva 2011/61/UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (43) Nel quadro del riesame globale del funzionamento della direttiva 2009/65/CE, la Commissione, sulla base del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, riesaminerà i limiti ai rischi verso le controparti applicabili alle operazioni in strumenti derivati, tenendo conto dell'esigenza di stabilire categorizzazioni appropriate per tali limiti affinché i prodotti derivati aventi caratteristiche di rischio analoghe siano trattati nello stesso modo.
- (44) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi², gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

¹ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

² GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

- (45) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare accrescere la fiducia degli investitori negli OICVM, rafforzando le disposizioni in materia di funzioni e responsabilità dei depositari e di politiche retributive delle società di gestione e delle società di investimento e sviluppando norme comuni in materia di sanzioni applicabili alle principali violazioni delle disposizioni della presente direttiva, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (46) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e ha rilasciato un parere il 23 novembre 2012².
- (47) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la direttiva 2009/65/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

² GU C 100 del 6.4.2013, pag. 12.

Articolo 1

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunti le lettere seguenti:
 - "s) "organo di gestione", l'organo con il potere decisionale finale in una società di gestione, società di investimento o depositario, che comprende le funzioni di sorveglianza e di gestione, o soltanto la funzione di gestione se le due funzioni sono separate. Se, conformemente alla normativa nazionale, la società di gestione, la società di investimento o il depositario dispone di organi diversi con funzioni specifiche, i requisiti stabiliti nella presente direttiva riguardanti l'"organo di gestione" o l'"organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza" si applicano anche o soltanto ai membri degli altri organi della società di gestione, società di investimento o depositario ai quali la normativa nazionale attribuisce la rispettiva responsabilità.
 - t) "strumento finanziario", lo strumento finanziario di cui alla sezione C dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*

* Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).";

2) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 14 bis

1. Gli Stati membri impongono alle società di gestione di elaborare e applicare politiche e prassi retributive che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio, che non incorraggino un'assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che gestiscono né pregiudichino il rispetto dell'obbligo della società di gestione di agire nel migliore interesse dell'OICVM.
2. Le politiche e prassi retributive comprendono le componenti fisse e variabili delle retribuzioni e i benefici pensionistici discrezionali.
3. Le politiche e le prassi retributive si applicano a tali categorie di personale, tra cui l'alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sui profili di rischio delle società di gestione o degli OICVM che gestiscono.

4. Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti e/o ai partecipanti ai mercati finanziari in merito alle persone di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all'applicazione dei principi di cui all'articolo 14 ter. Gli orientamenti tengono conto dei principi riguardanti sane politiche retributive, stabiliti nella raccomandazione 2009/384/CE della Commissione*, delle dimensioni delle società di gestione e degli OICVM che gestiscono, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività. In sede di elaborazione di tali orientamenti, l'ESMA collabora strettamente con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio** al fine di assicurare l'uniformità rispetto agli obblighi introdotti in altri settori dei servizi finanziari, in particolare gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Articolo 14 ter

1. Nell'elaborare e nell'applicare le politiche retributive di cui all'articolo 14 bis, le società di gestione si attengono, secondo modalità e nella misura appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, ai seguenti principi:
 - a) la politica retributiva riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che la società di gestione amministra;
 - b) la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della società di gestione e degli OICVM che gestisce e degli investitori degli OICVM e comprende misure intese a evitare i conflitti d'interesse;
 - c) la politica retributiva è adottata dall'organo di gestione della società di gestione, nella sua funzione di sorveglianza, e detto organo adotta e riesamina almeno annualmente i principi generali della politica retributiva in questione ed è responsabile della loro applicazione, che controlla. Solo i membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive nella società di gestione in questione e che hanno competenze in gestione dei rischi e retribuzioni svolgono i compiti di cui alla presente lettera;

- d) l'attuazione della politica retributiva è soggetta, almeno annualmente, ad un riesame interno centrale e indipendente mirante a verificare il rispetto delle politiche e delle prassi retributive adottate dall'organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza;
- e) i membri del personale che svolgono funzioni di controllo sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell'impresa soggetti al loro controllo;
- f) la retribuzione dei responsabili di alto livello delle funzioni di gestione dei rischi e di controllo della conformità è direttamente controllata dal comitato per le retribuzioni, se esistente;
- g) qualora la retribuzione sia legata ai risultati, l'importo totale della retribuzione è basato su una combinazione di valutazione dei risultati del singolo e dell'unità aziendale interessata o dell'OICVM interessato e dei relativi rischi, nonché dei risultati generali della società di gestione e nella valutazione dei risultati individuali sono presi in considerazione criteri finanziari e non finanziari;

- h) la valutazione dei risultati è eseguita in un quadro pluriennale appropriato al periodo di detenzione raccomandato agli investitori dell'OICVM gestito dalla società di gestione, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato su risultati a più lungo termine dell'OICVM stesso e sui relativi rischi di investimento e che il pagamento effettivo delle componenti della retribuzione basate sui risultati sia ripartito sullo stesso periodo;
- i) la retribuzione variabile garantita è eccezionale ed è accordata solo in caso di assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno di impegno;
- j) le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente bilanciate e la componente fissa rappresenta una parte della retribuzione complessiva sufficientemente alta per consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della retribuzione;
- k) i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto riflettono i risultati forniti nel tempo e sono concepiti in modo da non ricompensare gli insuccessi;
- l) la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo delle componenti variabili individuali o collettive delle retribuzione, prevede un meccanismo di rettifica completa volto ad integrare tutti i pertinenti tipi di rischi presenti e futuri;

- m) in funzione della struttura giuridica dell'OICVM e del suo regolamento o atto costitutivo, una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50% di qualsiasi componente della retribuzione variabile, è composta da quote o azioni dell'OICVM interessato, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti legati alle azioni o altri strumenti non monetari equivalenti con incentivi di efficacia analoga a uno degli strumenti di cui alla presente lettera, a meno che la gestione dell'OICVM rappresenti meno del 50% del portafoglio totale gestito dalla società di gestione, nel qual caso il minimo del 50% non si applica.

Gli strumenti di cui alla presente lettera sono soggetti ad un'adeguata politica di mantenimento destinata ad allineare gli incentivi agli interessi della società di gestione, degli OICVM che gestisce e degli investitori degli OICVM. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti possono imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare, se del caso, alcuni strumenti. La presente lettera si applica sia alla parte della componente variabile della retribuzione differita in conformità della lettera n), sia alla parte della componente variabile della retribuzione non differita;

- n) una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 40%, della componente variabile della retribuzione, è differita su un periodo appropriato in considerazione del periodo di detenzione raccomandato agli investitori dell'OICVM interessato ed è correttamente allineata al tipo di rischi dell'OICVM in questione.

Il periodo di cui alla presente lettera è di almeno tre anni; la retribuzione pagabile secondo meccanismi di differimento è attribuita non più velocemente che pro rata; qualora la componente variabile della retribuzione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60% di tale importo è differito;

- o) la retribuzione variabile, compresa la parte differita, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della società di gestione nel suo insieme e giustificata alla luce dei risultati dell'unità aziendale, dell'OICVM e della persona interessata.

La retribuzione variabile complessiva è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati della società di gestione o dell'OICVM interessato siano inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia degli incentivi correnti sia delle riduzioni nei versamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione;

- p) la politica pensionistica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società di gestione e degli OICVM che gestisce.

Se il dipendente lascia la società di gestione prima della pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono trattenuti dalla società di gestione per un periodo di cinque anni sotto forma di strumenti di cui alla lettera m). Nel caso in cui un dipendente vada in pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono versati al dipendente sotto forma di strumenti di cui alla lettera m), con riserva di un periodo di mantenimento di cinque anni;

- q) il personale è tenuto ad impegnarsi a non utilizzare strategie di copertura personale o assicurazioni sulla retribuzione e sulla responsabilità volte a inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei loro meccanismi retributivi;
 - r) la retribuzione variabile non è erogata tramite strumenti o secondo modalità che facilitano l'elusione delle prescrizioni stabilite nella presente direttiva.
2. In conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 l'ESMA può chiedere alle autorità competenti informazioni sulle politiche e prassi retributive di cui all'articolo 14 bis della presente direttiva.

L'ESMA, in stretta cooperazione con l'ABE, include negli orientamenti per le politiche retributive disposizioni concernenti le modalità con cui criteri retributivi settoriali diversi, ad esempio quelli della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*** e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****, devono essere applicati qualora i dipendenti o altre categorie di personale prestino servizi soggetti a criteri retributivi settoriali diversi.

3. I principi stabiliti dal paragrafo 1 si applicano ai benefici di qualsiasi tipo versati dalla società di gestione, a qualsiasi importo versato direttamente dallo stesso OICVM, comprese le commissioni di incentivo, e a qualsiasi trasferimento di quote o azioni dell'OICVM, eseguito a vantaggio di tali categorie di personale, tra cui l'alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sul loro profilo di rischio o sul profilo di rischio degli OICVM che gestiscono.

4. Le società di gestione significative per le loro dimensioni o le dimensioni degli OICVM che gestiscono, per la loro organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle loro attività, istituiscono un comitato per le retribuzioni. Il comitato per le retribuzioni è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi retributive e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio.

Il comitato per le retribuzioni istituito, se del caso, secondo gli orientamenti dell'ESMA di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, è responsabile della preparazione delle decisioni in materia di retribuzioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio della società di gestione o degli OICVM interessati, che devono essere adottate dall'organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza. Il comitato per le retribuzioni è presieduto da un membro dell'organo di gestione che non esercita funzioni esecutive nella società di gestione in questione. I membri del comitato per le retribuzioni sono membri dell'organo di gestione e non svolgono alcuna funzione esecutiva nella società di gestione in questione.

Ove il diritto nazionale preveda la rappresentanza dei dipendenti nell'organo di gestione, il comitato per le retribuzioni comprende uno o più rappresentanti dei dipendenti. Nell'elaborazione delle sue decisioni, il comitato per le retribuzioni tiene conto degli interessi a lungo termine degli investitori e di altre parti interessate nonché dell'interesse pubblico.

-
- * Raccomandazione 2009/384/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22).
 - ** Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
 - *** Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1).
 - **** Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).";

3) all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il contratto scritto concluso con il depositario di cui all'articolo 22, paragrafo 2;"

4) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Articolo 22

1. Le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestite, le società di gestione assicurano che sia nominato un unico depositario ai sensi del presente capo.

2. La nomina del depositario è provata da un contratto scritto.

Il contratto disciplina, tra l'altro, il flusso di informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni per l'OICVM per il quale è stato nominato depositario, come stabilito nella presente direttiva e nelle altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative pertinenti.

3. Il depositario:

- a) assicura che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso o l'annullamento di quote dell'OICVM siano effettuati in conformità del diritto nazionale applicabile e del regolamento o dell'atto costitutivo del fondo;
- b) assicura che il valore delle quote dell'OICVM sia calcolato conformemente al diritto nazionale applicabile e al regolamento o all'atto costitutivo del fondo;
- c) esegue le istruzioni della società di gestione o di una società di investimento, salvo qualora siano in contrasto con il diritto nazionale applicabile, con il regolamento o l'atto costitutivo del fondo;

- d) assicura che nelle operazioni relative alle attività dell'OICVM il controvalore sia rimesso all'OICVM nei termini d'uso;
 - e) assicura che i redditi dell'OICVM ricevano una destinazione conforme al diritto nazionale applicabile e al regolamento o all'atto costitutivo del fondo.
4. Il depositario assicura l'adeguato monitoraggio dei flussi di cassa dell'OICVM e in particolare che tutti i pagamenti effettuati dagli investitori o per loro conto all'atto della sottoscrizione delle quote dell'OICVM siano stati ricevuti e che tutti i contanti dell'OICVM siano stati registrati in conti di liquidità che sono:
- a) aperti a nome dell'OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM o del depositario che agisce per conto dell'OICVM;
 - b) aperti presso uno dei soggetti di cui all'Articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/73/CE della Commissione* e
 - c) tenuti conformemente ai principi stabiliti all'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE.

Qualora i conti di liquidità siano aperti a nome del depositario che opera per conto dell'OICVM, i contanti del soggetto di cui al primo comma, lettera b) e i contanti propri del depositario non sono registrati in suddetti conti.

5. Le attività dell'OICVM sono affidate al depositario a fini di custodia, come segue:
- a) per gli strumenti finanziari che possono essere tenuti in custodia, il depositario:
 - i) tiene in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario e tutti gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati al depositario;
 - ii) garantisce che tutti i summenzionati strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario siano registrati nei libri contabili in conti separati, in conformità dei principi stabiliti dall'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE, aperti a nome dell'OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM, in modo tale che possano essere chiaramente identificati come appartenenti all'OICVM conformemente alla legge applicabile in qualsiasi momento;

- b) per altre attività, il depositario:
 - i) verifica la proprietà da parte dell'OICVM o da parte della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM di dette attività, verificando se l'OICVM o la società di gestione che agisce per conto dell'OICVM ha la proprietà sulla base delle informazioni o dei documenti forniti dall'OICVM o dalla società di gestione e, se disponibili, sulla base di prove esterne;
 - ii) conserva un registro relativo alle attività per le quali è accertato che l'OICVM o la società di gestione che agisce per conto dell'OICVM hanno la proprietà e lo mantiene aggiornato.
- 6. Il depositario fornisce periodicamente alla società di gestione o alla società di investimento un inventario esauriente di tutte le attività dell'OICVM.
- 7. Le attività detenute in custodia dal depositario non sono riutilizzate per conto proprio da quest'ultimo o da un soggetto terzo cui sia stata delegata la funzione di custodia. Il riutilizzo comprende qualsiasi operazione su attività detenute in custodia, tra cui (ma non solo) la cessione, la costituzione in pegno, la vendita e il prestito.

Le attività detenute in custodia dal depositario possono essere riutilizzate a condizione che:

- a) il riutilizzo di tali attività sia eseguito per conto dell'OICVM;

- b) il depositario esegua le istruzioni della società di gestione a nome dell'OICVM;
- c) il riutilizzo avvenga a vantaggio dell'OICVM e nell'interesse dei titolari di quote; e
- d) l'operazione sia coperta da garanzia collaterale liquida di alta qualità ricevuta dall'OICVM mediante contratto con trasferimento del titolo di proprietà.

Il valore di mercato della garanzia collaterale è, in ogni momento, pari almeno al valore di mercato delle attività riutilizzate maggiorato di un premio.

- 8. Gli Stati membri assicurano che, in caso di insolvenza del depositario e/o di qualsiasi terzo situato nell'Unione al quale sia stata delegata la custodia di attività di un OICVM, le attività dell'OICVM stesso tenute in custodia siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori di tale depositario e/o terzo.

* Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).";

5) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 22 bis

1. Il depositario non delega a terzi le funzioni di cui all'articolo 22, paragrafi 3 e 4.
2. Il depositario può delegare a terzi le funzioni di cui all'articolo 22, paragrafo 5 unicamente se:
 - a) le funzioni non siano delegate nell'intento di aggirare gli obblighi della presente direttiva;
 - b) il depositario possa dimostrare che sussiste un motivo oggettivo per la delega;
 - c) il depositario abbia esercitato tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione e nella nomina di un eventuale terzo a cui intenda delegare parte delle proprie funzioni, e continui a esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel costante monitoraggio dell'eventuale terzo a cui ha delegato parte delle sue funzioni e delle disposizioni da questo adottate in relazione ai compiti delegatigli;

3. Le funzioni di cui all'articolo 22, paragrafo 5, possono essere delegate dal depositario ad un terzo solo qualora quest'ultimo, in qualsiasi momento durante l'esecuzione delle funzioni delegategli:
- a) abbia le strutture e le competenze adeguate e proporzionate alla natura e alla complessità delle attività dell'OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM che gli sono state affidate;
 - b) per quanto riguarda i compiti di custodia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, lettera a), sia soggetto:
 - i) a regolamentazione prudenziale, compresi i requisiti patrimoniali minimi, e ad una vigilanza efficaci nella giurisdizione interessata;
 - ii) ad audit esterni per garantire che gli strumenti finanziari siano in suo possesso;
 - c) tenga separate le attività dei clienti del depositario dalle proprie e da quelle del depositario, in modo che possano, in qualsiasi momento, essere chiaramente identificate come appartenenti ai clienti di un dato depositario;
 - d) abbia adottato tutte le misure necessarie per assicurare che, in caso di insolvenza del terzo, le attività dell'OICVM tenute in custodia dal terzo siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del terzo; e

- e) ottemperare agli obblighi e ai divieti generali stabiliti dall'articolo 22, paragrafi 2, 5 e 7 e dall'articolo 25.

Fermo restando il primo comma, lettera b), punto i), ove il diritto di un paese terzo preveda l'obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e nessun soggetto locale soddisfi i requisiti di delega di cui alla predetta lettera, il depositario può delegare le sue funzioni al soggetto locale solo nella misura in cui ciò sia previsto dal diritto di tale paese terzo e solo fintantoché non vi siano soggetti locali che soddisfano i requisiti di delega, e solo nel caso in cui:

- a) gli investitori dell'OICVM interessato siano stati debitamente informati, prima del loro investimento, del fatto che tale delega è prescritta per legge nel diritto del paese terzo, delle circostanze che la giustificano e dei rischi che tale delega comporta;
- b) la società di investimento o la società di gestione per conto dell'OICVM abbia incaricato il depositario di delegare al soggetto locale la custodia di tali strumenti finanziari.

Il terzo può a sua volta subdelegare le funzioni, purché siano soddisfatte le stesse condizioni. In tal caso, alle parti interessate si applica, mutatis mutandis, l'articolo 24, paragrafo 2.

4. Ai fini del presente articolo, la prestazione di servizi di cui alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* da parte di sistemi di regolamento titoli quali designati ai fini della suddetta direttiva o la prestazione di servizi analoghi da parte di sistemi di regolamento titoli di paesi terzi non è considerata una delega delle funzioni di custodia.

* Direttiva 98/26/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 del 11.6.1998, pag. 45).";

6) l'articolo 23 è così modificato:

a) i paragrafi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il depositario:

- a) è la banca centrale nazionale;
- b) è un ente creditizio autorizzato conformemente alla direttiva 2013/36/UE; o
- c) è un'altra entità giuridica, autorizzata dall'autorità competente ai sensi del diritto dello Stato membro a svolgere attività di depositario conformemente alla presente direttiva, che è soggetta a requisiti di adeguatezza patrimoniale non inferiori ai requisiti calcolati a seconda dell'approccio selezionato conformemente agli articoli 315 o 317 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* e che dispone di fondi propri non inferiori all'importo del capitale iniziale di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.

Un'entità giuridica di cui al primo comma lettera c), è assoggettata a regolamentazione prudenziale e a vigilanza su base continuativa e soddisfa i seguenti requisiti minimi:

- a) dispone dell'infrastruttura necessaria per tenere in custodia strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario;
- b) istituisce adeguate politiche e procedure sufficienti a garantire che la stessa, compresi i suoi dirigenti e i suoi dipendenti, adempia gli obblighi derivanti dalla presente direttiva;
- c) dispone di procedure amministrative e contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e protezione dei suoi sistemi di elaborazione elettronica dei dati;
- d) mantiene e applica modalità organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare ogni misura ragionevole volta a prevenire i conflitti di interesse;

- e) predisporre la tenuta, per tutti i servizi, le attività e le operazioni che esegue, di registrazioni sufficienti a consentire all'autorità competente di svolgere i suoi compiti di vigilanza e le azioni di esecuzione di cui alla presente direttiva; e
- f) adotta misure ragionevoli per assicurare la continuità e la regolarità nello svolgimento delle sue funzioni di depositario mediante sistemi, risorse e procedure appropriati e proporzionati anche per svolgere le sue attività di depositario;
- g) tutti i membri del suo organo di gestione e dell'alta dirigenza soddisfano in ogni momento i requisiti di onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie;
- h) il proprio organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze e esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività del depositario, inclusi i principali rischi;
- i) ciascun membro del proprio organo di gestione e dell'alta dirigenza agisce con onestà e integrità.

3. Gli Stati membri determinano quali delle categorie di enti di cui al paragrafo 2, primo comma, sono ammissibili ad essere depositari.
4. Le società di investimento o le società di gestione che agiscono per conto degli OICVM che gestiscono le quali prima del ...⁺ hanno nominato come depositario un ente che non soddisfa i requisiti stabiliti nel paragrafo 2, nominano un depositario che soddisfa tali requisiti prima del ...⁺⁺.

* Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, 27.6.2013, pag. 1).";

- b) i paragrafi 5 e 6 sono soppressi;

⁺ GU: si prega di inserire la data: 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

⁺⁺ GU: si prega di inserire la data: 42 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

7) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Articolo 24

1. Gli Stati membri assicurano che il depositario sia responsabile nei confronti dell'OICVM e dei titolari di quote dell'OICVM per la perdita da parte del depositario, o del terzo al quale è stata delegata la custodia, di strumenti finanziari tenuti in custodia ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera a).

In caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia, gli Stati membri assicurano che il depositario restituisca senza indebito indugio strumenti finanziari di tipo identico o l'importo corrispondente all'OICVM o alla società di gestione che agisce per conto dell'OICVM. Il depositario non è responsabile qualora possa dimostrare che la perdita è imputabile ad un evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle.

Gli Stati membri assicurano che il depositario sia altresì responsabile nei confronti dell'OICVM, e degli investitori dell'OICVM, per ogni altra perdita da essi subita in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, degli obblighi di cui alla presente direttiva.

2. Le deleghe di cui all'articolo 22 bis lasciano impregiudicata la responsabilità del depositario di cui al paragrafo 1.

3. La responsabilità del depositario di cui al paragrafo 1 non può essere esclusa o limitata da un accordo.
4. Gli accordi che violano il paragrafo 3 sono nulli.
5. I titolari di quote dell'OICVM possono invocare la responsabilità del depositario direttamente o indirettamente mediante la società di gestione o la società di investimento, purché ciò non comporti una duplicazione del ricorso o una disparità di trattamento dei titolari di quote.";

8) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

1. Le funzioni di società di gestione e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società. Le funzioni di società di investimento e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società.
2. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società di gestione e il depositario agiscono in modo onesto, equo, professionale e indipendente ed esclusivamente nell'interesse dell'OICVM e degli investitori dell'OICVM. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società di investimento e il depositario agiscono in modo onesto, equo, professionale e indipendente ed esclusivamente nell'interesse degli investitori dell'OICVM.

Un depositario non svolge attività in relazione all'OICVM o alla società di gestione per conto dell'OICVM che possano creare conflitti di interesse tra l'OICVM, gli investitori dell'OICVM, la società di gestione e lo stesso depositario, a meno che non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, l'esercizio delle sue funzioni di depositario dalle altre sue funzioni potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse non siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'OICVM.";

9) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Articolo 26

1. La legge o il regolamento del fondo comune definiscono le condizioni per la sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei titolari di quote in caso di tale sostituzione.
2. La legge o l'atto costitutivo della società di investimento definiscono le condizioni per la sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei titolari di quote in caso di tale sostituzione.";

10) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 26 bis

Il depositario, su richiesta, fornisce alle sue autorità competenti tutte le informazioni ottenute nell'esercizio delle sue funzioni che possano essere necessarie alle sue stesse autorità competenti o alle autorità competenti dell'OICVM o della società di gestione.

Se le autorità competenti dell'OICVM o della società di gestione sono diverse da quelle del depositario, le autorità competenti di quest'ultimo condividono senza indugio le informazioni ricevute con le autorità competenti dell'OICVM e della società di gestione.

Articolo 26 ter

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 112 bis, per specificare:

- a) gli elementi da includere nel contratto scritto di cui all'articolo 22, paragrafo 2;

- b) le condizioni per svolgere le funzioni di depositario ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, tra cui:
- i) i tipi di strumenti finanziari da includere nel novero delle funzioni di custodia del depositario ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera a);
 - ii) le condizioni in base alle quali il depositario può esercitare le proprie funzioni di custodia su strumenti finanziari registrati presso un depositario centrale;
 - iii) le condizioni in base alle quali il depositario è tenuto a custodire gli strumenti finanziari emessi in forma nominativa e registrati presso un emittente o un conservatore, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera b);
- c) gli obblighi di dovuta diligenza dei depositari a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 2, lettera c);
- d) l'obbligo di separazione a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 3, lettera c);
- e) le misure che il terzo deve adottare ai sensi dell'articolo 22 bis, paragrafo 3, lettera d);
- f) le condizioni e le circostanze in cui gli strumenti finanziari tenuti in custodia debbano considerarsi perduti ai fini dell'articolo 24;

- g) che cosa si intenda per eventi esterni al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle di cui all'articolo 24, paragrafo 1;
 - h) le condizioni per il soddisfacimento del requisito di indipendenza di cui all'articolo 25, paragrafo 2.";
- 11) all'articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:
- "Gli articoli da 13 a 14 ter si applicano, mutatis mutandis, alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva.";
- 12) al capo V, la sezione 3 è soppressa;
- 13) l'articolo 69 è così modificato:
- a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Il prospetto contiene:
 - a) i dati sulla politica retributiva aggiornata, tra cui (ma non solo) una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, l'identità delle persone responsabili di retribuzioni e benefici, ivi compresa la composizione dell'eventuale comitato per le retribuzione; oppure

- b) una sintesi della politica retributiva e una dichiarazione attestante che i dati sulla politica retributiva aggiornata, tra cui (ma non solo) una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, l'identità delle persone responsabili di retribuzioni e benefici, ivi compresa la composizione dell'eventuale comitato per le retribuzione sono disponibili su un sito web, con indicazione del relativo indirizzo, e che una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.";

- b) al paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

"La relazione annuale comprende anche gli elementi seguenti:

 - a) gli importi retributivi totali per l'esercizio, suddivisi in retribuzione fissa e variabile, versati dalla società di gestione e dalla società di investimento al suo personale e il numero dei beneficiari nonché, se del caso, qualsiasi importo versato direttamente dall'OICVM stesso, compresa qualsiasi commissione di incentivo;
 - b) l'importo aggregato delle retribuzioni suddiviso per categorie di dipendenti o altri membri del personale di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3;
 - c) una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici;
 - d) gli esiti dei riesami di cui all'articolo 14 ter, paragrafo 1, lettere c) e d), comprese le irregolarità riscontrate;
 - e) modifiche sostanziali alla politica retributiva adottata.";

14) l'articolo 78 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'individuazione dell'OICVM e dell'autorità competente di questo;"

b) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

"Le informazioni chiave per gli investitori includono altresì una dichiarazione attestante che i dati sulla politica retributiva aggiornata, tra cui (ma non solo) una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, l'identità delle persone responsabili di retribuzioni e benefici, ivi compresa la composizione dell'eventuale comitato per le retribuzione sono disponibili su un sito web, con indicazione del relativo indirizzo, e che una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.";

15) all'articolo 98, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) richiedere:

i) se consentito dalla normativa nazionale, le registrazioni esistenti dei dati relativi al traffico detenute da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia un ragionevole sospetto di una violazione e qualora tali registrazioni possano essere pertinenti ai fini di un'indagine per violazioni della presente direttiva;

- ii) le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o altre registrazioni di dati relativi al traffico detenute dall'OICVM, dalle società di gestione, dalle società di investimento, dai depositari o da altri soggetti disciplinati dalla presente direttiva;"

16) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:

"Articolo 99

1. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti di cui all'articolo 98 e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme in materia di sanzioni amministrative e altre misure amministrative da irrogare a società e persone relativamente alle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'attuazione.

Qualora decidano di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.

Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Entro ...⁺ gli Stati membri notificano alla Commissione e all'ESMA le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese eventuali pertinenti disposizioni di diritto penale, che recepiscono il presente articolo. Essi notificano senza indebito ritardo alla Commissione e all'ESMA tutte le successive modifiche.

⁺ GU: si prega di inserire la data: 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Qualora abbiano deciso, conformemente al paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per violazione delle disposizioni di cui al medesimo paragrafo, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutte le facoltà necessarie per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni della presente direttiva e assicurano lo stesso ad altre autorità competenti e all'ESMA per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare vicendevolmente e con l'ESMA ai fini stabiliti dalla presente direttiva.

Le autorità competenti possono altresì cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto concerne la facilitazione della riscossione delle sanzioni pecuniarie.

3. Nel quadro del riesame globale del funzionamento della presente direttiva, la Commissione riesamina, entro ...⁺⁺ l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali e, in particolare, l'esigenza di ulteriore armonizzazione delle sanzioni amministrative stabilite per la violazione dei requisiti stabiliti nella presente direttiva.
4. Un'autorità competente può rifiutare di dare seguito a una richiesta di informazioni o a una richiesta di cooperazione nell'effettuazione di un'indagine soltanto nelle circostanze eccezionali seguenti, ovvero qualora:
 - a) la comunicazione delle pertinenti informazioni possa pregiudicare la sicurezza dello Stato membro destinatario della richiesta, segnatamente la lotta al terrorismo e altri reati gravi;

⁺⁺ GU: si prega di inserire la data: 3 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

- b) il soddisfacimento della richiesta sia suscettibile di pregiudicare le indagini, le attività di controllo del rispetto della normativa o, in caso, un'indagine penale dell'autorità competente stessa;
 - c) dinanzi alle autorità dello Stato membro destinatario della richiesta sia già stato avviato un procedimento giudiziario avente ad oggetto le stesse attività e contro le stesse persone; o
 - d) nello Stato membro destinatario della richiesta sia già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle predette persone per le stesse azioni.
5. Gli Stati membri assicurano che, quando gli obblighi si applicano a OICVM, società di gestione, società di investimento o depositari in caso di una violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, le sanzioni o le altre misure amministrative possano essere applicate, alle condizioni previste dal diritto nazionale, ai membri dell'organo di gestione e ad altre persone fisiche responsabili della violazione a norma del diritto nazionale.
6. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri assicurano che, in tutti i casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni amministrative e altre misure amministrative che possono essere applicate includano almeno quanto segue:
- a) una dichiarazione pubblica che identifica il responsabile e la natura della violazione;

- b) un ordine che impone alla persona responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
- c) in caso di OICVM o di società di gestione, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione dell'OICVM o della società di gestione;
- d) l'interdizione temporanea o permanente - in caso di violazioni gravi reiterate, a carico di un membro dell'organo di gestione della società di gestione o della società di investimento o a carico di altra persona fisica considerata responsabile, dall'esercizio di funzioni di gestione in seno a queste o altre società del genere;
- e) in caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al ...⁺ o al 10% del fatturato annuale totale della persona giuridica in base agli ultimi conti disponibili approvati dall'organo di gestione; se la persona giuridica è un'impresa madre o una controllata dell'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa dell'Unione in materia contabile che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo;

⁺ GU: si prega di inserire la data: entrata in vigore della presente direttiva.

- f) in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al ...⁺; o
- g) in alternativa alle lettere e) ed f), sanzioni amministrative massime pari almeno al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alle lettere e) e f).
7. Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti, in conformità del diritto nazionale, il potere di irrogare ulteriori tipi di sanzioni oltre a quelli indicati al paragrafo 6 o di irrogare sanzioni pecuniarie di importo superiore a quelli previsti al paragrafo 6, lettere e), f) e g).

* Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).";

⁺ GU: si prega di inserire la data: entrata in vigore della presente direttiva.

17) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 99 bis

Gli Stati membri provvedono a che le proprie disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di recepimento della presente direttiva contemplino sanzioni, in particolare quando:

- a) l'OICVM svolge le sue attività senza aver ottenuto l'autorizzazione, in violazione dell'articolo 5;
- b) la società di gestione svolge le sue attività senza aver ottenuto la previa autorizzazione, in violazione dell'articolo 6;
- c) la società di investimento svolge le sue attività senza aver ottenuto la previa autorizzazione, in violazione dell'articolo 27;
- d) si acquisisce, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una società di gestione o si aumenta ulteriormente detta partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta raggiunga o superi il 20%, il 30% o il 50% o in modo che la società di gestione divenga una filiazione (il "progetto di acquisizione"), senza darne notifica per iscritto alle autorità competenti della società di gestione in cui l'acquirente cerca di acquisire o aumentare la partecipazione qualificata, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1;

- e) si cede, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una società di gestione o la si riduce, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta scenda al di sotto del 20%, del 30% o del 50% o in modo che la società di gestione cessi di essere controllata, senza darne notifica per iscritto all'autorità competente, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1;
- f) la società di gestione ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera b);
- g) la società di investimento ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare, in violazione dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera b);
- h) la società di gestione non comunica alle autorità competenti, appena ne viene a conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni nel suo capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva;
- i) la società di gestione non comunica, almeno una volta all'anno, alle autorità competenti i nominativi degli azionisti o dei soci detentori di partecipazioni qualificate e l'entità di dette partecipazioni, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1;
- j) la società di gestione non rispetta le procedure e le condizioni previste dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a);

- k) la società di gestione non rispetta i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b);
- l) la società di investimento non rispetta le procedure e le condizioni previste dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 31;
- m) la società di gestione o la società di investimento non rispetta gli obblighi in materia di delega delle funzioni a terzi imposti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 13 e 30;
- n) la società di gestione o la società di investimento non rispetta le regole di condotta imposte dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 14 e 30;
- o) il depositario omette di svolgere le funzioni cui è tenuto ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 22, paragrafi da 3 a 7;
- p) la società di investimento o, per ciascuno dei fondi comuni da essa gestiti, la società di gestione omettono ripetutamente di adempiere gli obblighi relativi alle politiche di investimento dell'OICVM stabiliti dalle disposizioni nazionali di recepimento del capo VII;

- q) la società di gestione o la società di investimento omette di applicare la procedura di gestione dei rischi o la procedura che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC stabilite dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 51, paragrafo 1;
- r) la società di investimento o, per ciascuno dei fondi comuni da essa gestiti, la società di gestione omette ripetutamente di adempiere gli obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori imposti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli da 68 a 82;
- s) la società di gestione o la società di investimento che commercializza le quote dell'OICVM che gestisce in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell'OICVM non rispetta l'obbligo di notifica stabilito dall'articolo 93, paragrafo 1.

Articolo 99 ter

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti pubblichino le decisioni, avverso le quali non è stata presentata una impugnazione, che impongono sanzioni o misure amministrative per violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva sul loro sito web ufficiale senza indebito ritardo, dopo che la persona alla quale la sanzione o la misura è stata imposta sia stata informata di tale decisione. La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Tuttavia, quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti:

- a) differiscano la pubblicazione della decisione di imporre la sanzione o misura fino a che non vengano meno le ragioni della mancata pubblicazione;
- b) pubblichino la decisione di imporre la sanzione o misura in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione; o
- c) non pubblichino affatto la decisione di imporre una sanzione o misura nel caso in cui le opzioni stabilite dalle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
 - i) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio;
 - ii) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.

Nel caso in cui si decida di pubblicare la sanzione o misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere.

2. Le autorità competenti comunicano all'ESMA tutte le sanzioni amministrative irrogate ma non pubblicate conformemente al paragrafo 1, lettera c), comprese le eventuali impugnazioni delle stesse e l'esito di tali impugnazioni. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale irrogata e le trasmettano all'ESMA. L'ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, ai soli fini dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.
3. Laddove la decisione di imporre una sanzione o una misura sia subordinata a una impugnazione dinnanzi alle pertinenti autorità giudiziarie o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano altresì, immediatamente, sul loro sito web ufficiale, tali informazioni nonché eventuali informazioni successive sull'esito di tale impugnazione. Sono pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la precedente decisione di imporre una sanzione o una misura.

4. Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla loro pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono conservati sul sito web ufficiale dell'autorità competente unicamente per il periodo necessario, conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 99 quater

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti ne garantiscano il carattere efficace, proporzionato e dissuasivo e prendano in considerazione tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove appropriato:
 - a) la gravità e la durata della violazione;
 - b) il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;
 - c) la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo nel caso di una persona fisica responsabile della violazione;
 - d) l'entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona responsabile della violazione, i danni causati ad altre persone e, eventualmente, al funzionamento dei mercati o all'economia nel suo complesso, nella misura in cui possano essere determinati;

- e) il grado di cooperazione con l'autorità competente della persona responsabile della violazione;
 - f) le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;
 - g) le misure adottate dalla persona responsabile della violazione successivamente alla violazione per evitare, in futuro, il suo ripetersi.
2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni a norma dell'articolo 99, le autorità competenti collaborano attivamente per assicurare che i poteri investigativi e di vigilanza e le sanzioni amministrative producano i risultati auspicati conformemente agli obiettivi della presente direttiva. Inoltre, esse coordinano le loro azioni in modo da evitare possibili duplicazioni e sovrapposizioni nell'applicazione dei poteri investigativi e di vigilanza nonché delle sanzioni e misure amministrative nei casi transfrontalieri conformemente all'articolo 101.

Articolo 99 quinquies

1. Gli Stati membri mettono in atto meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, compresi canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
- a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;

- b) protezione adeguata per i dipendenti delle società di investimento, delle società di gestione e dei depositari, che segnalano violazioni commesse all'interno di tali soggetti almeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;
 - c) protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;
 - d) norme chiare che assicurano che la riservatezza sia garantita in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala una violazione, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.
3. L'ESMA predispone uno o più canali di comunicazione sicuri per la segnalazione di violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. L'ESMA provvede a che tali canali di comunicazione siano conformi al paragrafo 2, lettere da a) a d).

4. Gli Stati membri provvedono a che la segnalazione da parte dei dipendenti delle società di investimento, delle società di gestione e dei depositari di cui ai paragrafi 1 e 3 non sia considerata una violazione di eventuali norme restrittive sulla divulgazione di informazioni imposte per contratto o per disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa né implichi per la persona che effettua la segnalazione alcuna forma di responsabilità in relazione alla segnalazione stessa.
5. Gli Stati membri impongono alle società di gestione, alle società di investimento e ai depositari di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.

Articolo 99 sexies

1. Le autorità competenti trasmettono ogni anno all'ESMA le informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e misure imposte a norma dell'articolo 99. L'ESMA pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale.
2. Se l'autorità competente ha comunicato al pubblico sanzioni o misure amministrative, essa le comunica contemporaneamente all'ESMA. Se le sanzioni o le misure pubblicate riguardano una società di gestione o una società di investimento, l'ESMA aggiunge un riferimento alla sanzione o alla misura pubblicata nell'elenco delle società di gestione pubblicato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.
3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i moduli per l'invio delle informazioni di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro ...⁺.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

* Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).";

18) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 104 bis

1. Gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali effettuato nel loro territorio ai fini della presente direttiva.
2. Il trattamento dei dati personali da parte dell'ESMA a norma della presente direttiva è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).";

⁺ GU: si prega di inserire la data: 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

- 19) all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 43 paragrafo 5, all'articolo 51, paragrafo 4, all'articolo 60, paragrafo 6, all'articolo 61 paragrafo 3, all'articolo 62, paragrafo 4, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 75, paragrafo 4, all'articolo 78, paragrafo 7, all'articolo 81, paragrafo 2, all'articolo 95, paragrafo 1 e all'articolo 111, i termini "conformemente all'articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter" sono sostituiti dai termini "conformemente all'articolo 112 bis";
- 20) all'articolo 50 bis, i termini "conformemente all'articolo 112 bis, e alle condizioni previste agli articoli 112 ter e 112 quater" sono sostituiti dai termini "conformemente all'articolo 112 bis";
- 21) all'articolo 52, paragrafo 4, terzo comma, il riferimento all' "articolo 112, paragrafo 1" è sostituito dal riferimento all' "articolo 112";
- 22) l'articolo 112 è sostituito dal seguente:

"La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione.

* Decisione 2001/528/CE della Commissione del 6 giugno 2001 che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45)";

23) l'articolo 112 è sostituito dal seguente:

"Articolo 112 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 12, 14, 43, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011.

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26 ter è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere da ...+.

Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 50 bis è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 21 luglio 2011.

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 51 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 20 giugno 2013.

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza dei periodi di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o del Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

⁺ GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

3. La delega di potere di cui agli articoli 12, 14, 26 ter, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 12, 14, 26 ter, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

24) l'articolo 112 ter è soppresso;

25) nello schema A dell'allegato I, il punto 2è sostituito dal seguente:

"2. Informazioni concernenti il depositario:

- 2.1. Identità del depositario dell'OICVM e descrizione delle sue funzioni e dei conflitti di interesse che possono sorgere;
- 2.2. Descrizione delle funzioni di custodia delegate dal depositario, elenco dei delegati e subdelegati e descrizione degli eventuali conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla delega;
- 2.3. Dichiarazione che informazioni aggiornate sui punti 2.1 e 2.2 saranno messe a disposizione degli investitori su richiesta."

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro ...⁺, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 a decorrere dal ...⁺.Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

⁺ GU: si prega di inserire la data: 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente